

- Vignola, con decorrenza 1/09/2018, mantenendo in capo all'Unione:

- le politiche per l'infanzia
- la programmazione dei servizi per ciascun anno educativo
- l'accesso dei cittadini al servizio, la graduatoria, l'invio alle singole strutture
- l'approvazione e l'aggiornamento di regolamenti e discipline in materia
- i rapporti col territorio
- la determinazione delle rette di frequenza
- i rapporti con la Regione ed il governo del coordinamento pedagogico territoriale
- le competenze in materia di autorizzazione al funzionamento, convenzionamento e futuro accreditamento dei soggetti privati operanti nei servizi per la prima infanzia

e rinviando alla Giunta dell'Unione la redazione di un accordo che disciplini gli aspetti di dettaglio;

- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 del 27/03/2018 viene approvato il Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio sanitari del Distretto di Vignola, ai sensi della L.R. 12/2013, nel quale ASP è individuata quale unico soggetto gestore pubblico di servizi socio-sanitari del distretto, e, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 12/2013, si evidenzia l'opportunità di completare il riordino gestionale attraverso il conferimento, all'unica forma gestionale pubblica, anche della gestione dei servizi educativi;

- con deliberazione dell'Assemblea dei Soci ASP n. 4 del 29/03/2018, ad oggetto "Presa d'atto della riorganizzazione del Welfare Locale approvata dall'Unione Terre di Castelli – Provvedimenti", si dispone di prendere atto dei conferimenti effettuati dall'Unione con gli atti sopra citati e si dà mandato, tra l'altro, all'Amministratore Unico ed al Direttore, per quanto di rispettiva competenza, di concordare con la Giunta dell'Unione Terre di Castelli, mediante specifico accordo, i reciproci rapporti di dettaglio per l'organizzazione e gestione dei servizi educativi;

RICHIAMATE:

- la Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19, "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000";
- la DGR 16 ottobre 2017, n. 1564, "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della 19/2016";

CONVENGONO E STIPULANO:

Le premesse al presente accordo ne costituiscono, ai relativi effetti, parte integrante.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente accordo disciplina i rapporti tra l'Unione e l'ASP, per la gestione dei servizi per l'infanzia a gestione diretta.
2. Le relazioni fra Unione e ASP sono improntate alla collaborazione e cooperazione, con l'impegno di operare con tempestività nell'adozione degli atti e nella realizzazione delle attività, nell'ambito delle

rispettive competenze istituzionali, al fine della migliore risposta ai cittadini utenti.

Art. 2 - Durata

1. Il presente accordo ha decorrenza dal 01/09/2018 e durata fino al 31/08/2021.

2. L'accordo è rinnovabile, anche per periodi diversi, previa adozione dei relativi atti da parte dei competenti Organi dell'Unione e dell'ASP.

Art. 3 – Modalità di svolgimento dei servizi

1. ASP, dotata di autonomia gestionale, si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi, in tutti gli ambiti ad essa affidati, ai principi di buona amministrazione, di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi assegnati.

2. ASP si dota degli strumenti tecnici, quali regolamenti, carte dei servizi o altro, atti a disciplinare il proprio operato e renderlo conoscibile agli utenti, al fine del miglioramento continuo della qualità.

3. ASP, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente sia nei confronti dell'Unione, sia nei confronti dell'utenza.

4. La gestione dei servizi educativi per la prima infanzia avviene nel rigoroso rispetto della normativa nazionale e regionale in vigore e di ogni altra disposizione atta a disciplinarne l'erogazione secondo l'ordinamento giuridico, ivi comprese le determinazioni che l'Unione adotterà per quanto di competenza.

Art. 4 – Servizi conferiti

1. I servizi educativi attualmente conferiti sono i seguenti:

Nido Azzurro – Castelnuovo Rangone, Nido di Montale - frazione Montale Rangone, Nido Arcobaleno – Castelvetro di Modena, Nido Scarabocchio – Savignano sul Panaro, Nido Le Margherite – Spilamberto, Nido Cappuccetto rosso – Vignola.

2. L'Unione decide con propri atti, in base ad autonome scelte organizzative, quali servizi gestire mediante ASP; sulla base di eventuali diverse scelte future il presente accordo potrà essere modificato o integrato.

Art. 5 - Continuità del servizio

1. ASP è tenuta a garantire la continuità del servizio secondo la normativa in materia di servizi pubblici.

2. ASP è comunque tenuta ad adottare, per quanto di competenza, ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minore disagio per l'utenza e la collettività.

3. ASP è tenuta, per quanto di competenza, in ogni caso di sospensione o interruzione o irregolare funzionamento del servizio, a dare tempestiva e ottimale informazione all'utenza, nonché comunicazione all'Unione, precisandone ragioni e durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi dell'utenza e della collettività.

4. In caso di condizioni avverse conseguenti a gravi eventi metereologici o comunque calamitosi, tali da richiedere misure di

tutela della cittadinanza, la competenza alla sospensione del servizio rimane in capo al Sindaco del territorio nel quale ha sede la singola struttura; ASP garantisce l'attuazione di quanto disposto e, compatibilmente con la situazione generale, si attiva per una tempestiva informazione all'utenza.

Art. 6 – Competenze dell'Unione Terre di Castelli

1. Restano di competenza dell'Unione:

a) le politiche per l'infanzia, ovvero le scelte e le azioni di sistema, che attengono all'ambito delle politiche pubbliche, e sono indirizzate in particolare ai bambini ed alle loro famiglie;

b) la programmazione dei servizi per ciascun anno educativo, ovvero il disegno organizzativo che tiene insieme la capienza delle strutture, il numero e la tipologia degli iscritti, le risorse umane ed economiche disponibili, la quantità e qualità dei servizi attivabili;

c) l'accesso dei cittadini al servizio, ovvero l'intero procedimento che, in ottemperanza al disposto regolamentare, prendendo avvio dalla pubblicità e diffusione delle informazioni alla cittadinanza, prosegue con la raccolta delle iscrizioni presso gli Sportelli di Prossimità, la stesura e gestione della graduatoria, l'individuazione degli aventi diritto al posto, l'invio presso le singole strutture, la comunicazione di ammissione, l'attribuzione della retta;

d) la determinazione annuale delle rette di frequenza, e degli eventuali benefici, che l'Unione stabilisce mediante i propri atti di programmazione economico finanziaria;

e) l'approvazione e l'aggiornamento di regolamenti e discipline in

materia di accesso e di governance del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia; sono invece di competenza di ASP le disposizioni riferite all'erogazione del servizio;

f) i rapporti col territorio, ovvero, in particolare, le relazioni con altri servizi e istituzioni locali e coi servizi comunali dei singoli territori;

g) i rapporti con la Regione, lo Stato o altri enti, inclusa la richiesta, acquisizione e destinazione di contributi ed il governo del coordinamento pedagogico territoriale;

h) i rapporti coi gestori privati, privati convenzionati o affidatari del servizio pubblico, le competenze in materia di autorizzazione al funzionamento, convenzionamento e futuro accreditamento dei soggetti privati operanti nei servizi per la prima infanzia del territorio.

2. Tutte le funzioni di cui al presente articolo vedono ASP come interlocutore privilegiato al fine dell'implementazione di un sistema educativo integrato coeso e coerente sul territorio per quanto attiene alla parte pubblica; per quanto riguarda l'Unione, l'Assessorato ed il Servizio principalmente coinvolti sono quelli afferenti alle politiche ed ai servizi educativi e scolastici; un ruolo essenziale rivestono gli Sportelli di Prossimità, particolarmente coinvolti nella fase dell'accesso, che rimangono il primo interlocutore sul territorio per gli utenti dei nidi, per i Comuni dei rispettivi territori e per le altre istituzioni locali.

Art. 7 - Assegnazione di risorse umane

1. L'assegnazione iniziale di personale ad ASP, per lo svolgimento

della gestione dei nidi d'infanzia a gestione diretta, viene effettuata con provvedimento della Giunta dell'Unione n. 64 del 7/06/ 2018.

2. In ragione della collaborazione tra ASP e Unione e in ossequio ai rispettivi ruoli, nell'ambito del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia del territorio, come descritto negli articoli precedenti, si concorda inoltre, con decorrenza 1/09/2018 e per la durata del presente accordo o fino a diversa disposizione, l'impiego condiviso, tra Struttura Welfare Locale dell'Unione ed ASP, indicativamente nell'ordine del 50% per ciascun Ente, della prestazione lavorativa della sig.ra Gabriella Lanzotti, dipendente a tempo indeterminato dell'Unione, categoria D. Tale disposizione, motivata dall'opportunità di garantire continuità e coerenza tra i due Enti, in particolare per quanto attiene alla gestione del personale e degli adempimenti connessi di carattere organizzativo, è assunta in via sperimentale e senza aggravio di costi a carico degli Enti, né riconoscimenti economici reciproci, precisando che il rapporto di lavoro e gli adempimenti ed oneri che ne conseguono restano in capo all'Unione, datore di lavoro della dipendente.

3. L'Amministratore di ASP, previa istruttoria a cura del Direttore, annualmente presenta all'Assemblea dei Soci le eventuali necessità di adeguamento della dotazione organica, nonché il fabbisogno di personale, la programmazione occupazionale e la rilevazione di eccedenze.

4. Le decisioni in merito alle variazioni alla dotazione organica vengono assunte ai sensi della normativa vigente e dello Statuto,

previa informazione alla Giunta dell'Unione.

Art. 8 – Relazioni sindacali

1. ASP fa propri tutti gli accordi sindacali sottoscritti dall'Unione inerenti il personale dei servizi educativi per l'infanzia ed è titolare delle relazioni sindacali.

2. Il Direttore di ASP fa parte integrante della delegazione di parte pubblica.

Art. 9 - Patrimonio assegnato

1. I beni mobili e immobili necessari per lo svolgimento dell'attività di cui al presente accordo sono concessi in godimento dai Comuni proprietari ad ASP con separati atti ai quali integralmente si rinvia per tutti gli aspetti di dettaglio.

2. Gli atti di concessione di cui al comma 1, a titolo oneroso, prevedono il mantenimento in capo ai Comuni concedenti delle manutenzioni ordinarie e straordinarie relative ai beni concessi, nonché l'impegno, in capo ai Comuni, di provvedervi con diligente tempestività, al fine di garantire ad ASP l'adeguata conservazione degli stessi, nonché la rispondenza delle strutture in oggetto alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e a quelle in materia di gestione di servizi per la prima infanzia. Detti atti trovano coerenza col più generale sistema di gestione dei beni di proprietà dei Comuni destinati ad attività gestite dall'Unione, attualmente in fase di revisione.

3. ASP si obbliga, compatibilmente con le risorse, a mantenere

funzionanti e/o eventualmente a sostituire e migliorare le attrezzature affinché le stesse siano idonee ed adeguate allo svolgimento dei servizi.

4. In caso di necessità ed in accordo col Comune interessato per territorio, ASP può assumere l'onere dei contratti di locazione relativi agli immobili eventualmente necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente accordo.

5. I Comuni proprietari, attraverso i propri uffici, potranno in ogni momento verificare lo stato di efficienza e di manutenzione delle strutture e, se necessario, disporre affinché si provveda in merito.

6. I beni mobili destinati allo svolgimento dell'attività di cui al presente accordo, di proprietà dell'Unione Terre di Castelli, come da verbale di consistenza agli atti, sono ceduti a titolo gratuito ad ASP che procederà ad inserirli tra i propri cespiti e per i quali provvederà, in autonomia, alla relativa manutenzione.

7. L'ASP assume a suo carico i costi relativi alle utenze attualmente intestate all'Unione Terre di Castelli, per il funzionamento delle strutture assegnate. Per quanto attiene alle utenze residualmente intestate ai Comuni, si provvederà caso per caso a valutare opportunità ed economicità di eventuali interventi di sdoppiamento o separazione degli impianti, laddove possibile, oppure si procederà con accordi di rimborso economico.

Art. 10 - Obblighi di ASP

1. ASP persegue l'equilibrio economico-finanziario di gestione ed attua la propria politica con la finalità di una maggior qualificazione

dei servizi.

2. ASP, per l'espletamento dei servizi di competenza, si obbliga ad osservare tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia.

3. ASP si impegna a collaborare con l'Unione per approntare ogni necessaria e idonea documentazione di propria competenza che occorresse a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento dei servizi.

4. ASP è tenuta a consentire l'accesso agli atti relativi all'organizzazione e alla conduzione del servizio agli organi dell'Unione che ne abbiano diritto.

5. ASP è tenuta a dare adeguata informazione alla collettività dell'organizzazione del servizio e della propria attività, anche attraverso l'approvazione di regolamenti di gestione, carte dei servizi o strumenti analoghi.

6. ASP provvede, in coerenza con le risorse, in base agli atti programmatici dell'Unione, e nel rispetto delle convenzioni vigenti per la gestione associata di attività tra ASP ed Unione, ad acquisire la gestione autonoma delle seguenti funzioni ed attività :

- organizzazione del personale
- assunzione del personale a tempo determinato
- formazione del personale
- acquisti di tutti i beni e servizi necessari al funzionamento dei servizi educativi.

Art. 11 - Obblighi dell'Unione

1. L'Unione assicura all'ASP le risorse e le condizioni necessarie

all'ottimale gestione dei servizi e delle attività, secondo i contenuti dei propri documenti di programmazione economico-finanziaria.

2. L'Unione si impegna a comunicare tempestivamente all'ASP i propri progetti o i propri interventi che possano in qualche modo incidere sulla conduzione dei servizi di cui al presente accordo.

3. L'Unione si impegna, nell'ambito della programmazione generale di sua competenza, a che siano assicurati le attività e i tempi necessari all'avvio regolare di ogni anno educativo.

4. In particolare l'Unione si impegna a coinvolgere ASP in forme di collaborazione operativa nella organizzazione di attività utili, al fine di assicurare una complessiva continuità e coerenza educativa al sistema e conseguire effetti sinergici, garantendo la massima flessibilità nell'impiego delle risorse.

Art. 12 - Rapporti economico finanziari

1. Per l'espletamento dei servizi indicati all'art. 1, l'Unione eroga i fondi necessari come da bilancio preventivo, risultanti dalla differenza tra i costi e i ricavi previsti, ivi compresa la quota parte dei costi generali come attribuibili ai sensi del successivo comma 6.

2. L'ammontare del conferimento previsto, di cui al punto precedente, è determinato nella fase di elaborazione del bilancio da parte dell'Unione, previa intesa con ASP, il cui bilancio di previsione annuale deve essere presentato all'Unione in tempo utile a tale scopo.

3. Il conferimento previsto verrà erogato, dietro presentazione di regolari fatture, con scadenze ed importi da definirsi all'inizio di ogni esercizio, in ragione delle esigenze di ASP, degli indirizzi di finanza

pubblica e della situazione di liquidità dell'Unione e conguagliato in sede di consuntivo d'esercizio.

4. Nel caso vengano richiesti dall'Unione ulteriori servizi in corso d'anno, si dovranno congiuntamente definire le risorse necessarie da assegnare e i tempi e le modalità di attuazione.

5. ASP si impegna a comunicare tempestivamente all'Unione qualsiasi fattore di scostamento che dovesse intervenire, nel corso dell'esercizio, passibile di alterare l'equilibrio economico della gestione e di comportare oneri aggiuntivi per l'Unione.

6. Le somme conferite per l'espletamento del servizio oggetto del presente accordo, di cui al precedente punto 1, per quanto attiene ai costi diretti, saranno contabilizzate separatamente per ciascun Nido d'infanzia, al fine di consentire all'Unione l'attribuzione delle spese di competenza ai soli Comuni interessati dal servizio; in caso di spese "a corpo", il riparto avverrà in ragione del numero dei bambini iscritti al servizio in ciascun Comune. Per quanto attiene alle spese generali, queste saranno ripartite, come per gli altri servizi gestiti, secondo i criteri di cui alla convenzione tra i soci ASP.

Art. 13 - Risoluzione dell'accordo

1. Il presente accordo può essere risolto nelle ipotesi in cui:

- ASP abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali sia tenuta;
- ASP abbia gestito il servizio in modo gravemente inefficiente;
- ASP non abbia garantito la continuità del servizio o abbia interrotto o sospeso il servizio anche temporaneamente senza motivate ragioni;

- in caso di gravi e comprovate inadempienze da parte dell'Unione, con particolare riferimento al pagamento del conferimento di cui al precedente art. 12.

2. ASP assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati anche in caso di risoluzione del presente accordo e fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri o siano rimosse le cause dell'inadempienza. In questo caso, l'Unione corrisponderà ad ASP il trasferimento economico necessario per la gestione di tale periodo.

Art. 14 – Norme di rinvio

Per quanto compatibili con le norme previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 267/2000, per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo è fatto rinvio alle norme fondamentali degli enti firmatari (Statuti e Convenzione ASP) ed alle norme del Codice Civile in materia di contratti ed obbligazioni.

Art. 15 – Trattamento dati personali

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'accordo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'accordo.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato.

Art. 16 – Imposta di bollo

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B) al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii..

Il presente atto composto da numero 15 (quindici) pagine scritte per intero e numero 23 (ventitre) righe della pagina 16 (sedici), viene sottoscritto con firma digitale in corso di validità e sarà annotato nell'apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale dell'Unione Terre di Castelli.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'**UNIONE TERRE DI CASTELLI**

La Presidente

Emilia Muratori _____

per l'**ASP "GIORGIO GASPARINI"**

L'Amministratore unico

Marco Franchini _____

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59, DPR 10 novembre 1997

n. 513, D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato
rilasciato da InfoCert S.p.A. (<http://www.firma.infocert.it>).

Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. _____ fogli, è conforme all'originale
firmato digitalmente.

(luogo)

(data)

(qualifica)

(cognome-nome)